

Ai Portatori di
Carta Flash al portatore usa e getta

Torino, 12 marzo 2018

Novità in materia di servizi di pagamento.

Proposta di modifica unilaterale dei contratti (ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D. Lgs. n. 218/2017).

Gentile Cliente,

il 13 gennaio 2018 sono entrate in vigore le **nuove norme in materia di servizi di pagamento**, introdotte dal D. Lgs. n. 218/2017, che recepisce la Direttiva UE n. 2015/2366 (cd. **PSD2**).

Poiché **le nuove norme si applicano anche ai contratti in essere**, riportiamo qui allegate le **proposte di modifica unilaterale dei suoi contratti**, rese necessarie dalla entrata in vigore del suddetto decreto. **Nessuna modifica è apportata alle condizioni economiche applicate.**

Le ricordiamo che entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione lei ha diritto di recedere dai contratti senza spese e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni praticate alla data del 12 gennaio 2018. Ove non receda entro il suddetto termine di sessanta giorni, la modifica si intenderà approvata.

Per tutti i contenuti di dettaglio sulle novità derivanti dalla PSD2 la rinviamo agli allegati.

Per chiarimenti può rivolgersi :

- al numero verde gratuito 800.303.303 (+39 011 8019.200 dall'estero);
- dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 24:00 e il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Intesa Sanpaolo S.p.A

ALLEGATO CARTA FLASH AL PORTATORE USA E GETTA

In questo documento sono comunicate le modifiche relative alle norme del contratto della carta Flash al portatore usa e getta. Se Lei è portatore di più carte Flash al portatore usa e getta, questo documento si riferisce a tutte le predette carte.

PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE

Di seguito sono indicate le modifiche che la Banca Le propone di apportare alle norme del contratto. Se non intende accettare la proposta di modifica, Lei ha diritto di recedere dal contratto.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto in una filiale della Banca o di una Banca del Gruppo entro sessanta giorni dalla pubblicazione di questa comunicazione.

In caso di mancato recesso entro tale termine, le modifiche proposte si considerano accettate.

Definizioni

È aggiunta la seguente definizione:

Autenticazione forte un'autenticazione del Portatore basata sull'uso di due o più elementi, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che il Portatore conosce; es. PIN), del possesso (qualcosa che il Portatore possiede; es. Carta) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza il Portatore; es. impronta digitale), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione

Obbligo di custodia della Carta, dei Dati della Carta, del PIN- Avvertenza per il Portatore

Il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Il Portatore, non appena li riceve, deve custodire con cura la Carta, i Dati della Carta, il PIN, adottando in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerli da utilizzi non autorizzati tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mantenere segreto il PIN e non riportarlo sulla Carta
- custodire separatamente la Carta (o, in caso di cd. carta virtuale, i Dati della Carta) e il PIN, verificando regolarmente che gli stessi siano sempre in suo possesso;
- utilizzare la Carta (o, in caso di cd. carta virtuale, i Dati della Carta) e il PIN con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. non dare mai seguito a email o telefonate che richiedano di inserire o comunicare tue informazioni personali o i Dati della Carta);
- seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca su Sito (es. annotare e recare sempre con sé i numeri di emergenza per la segnalazione di cui al successivo articolo *Smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato – Responsabilità per l'utilizzo non autorizzato* verificare spesso i movimenti e il saldo della Carta).

Consenso ed esecuzione delle Operazioni

E' aggiunto il seguente comma:

3. Se al momento del rilascio del consenso all'esecuzione di un'Operazione presso un Esercente l'importo esatto dell'Operazione non è noto, la Banca blocca sulla Carta i fondi corrispondenti all'importo predeterminato autorizzato dal Portatore. La Banca, al momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell'ordine, sblocca senza indugio i fondi bloccati precedentemente e addebita l'esatto importo dell'Operazione sulla Carta.

Sospensione della Carta - Sostituzione della Carta

Il primo comma è sostituito dal seguente:

1. La Banca può sospendere o limitare l'utilizzo della Carta in qualunque momento per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta stessa o al sospetto di un suo uso fraudolento o non autorizzato. La sospensione e le relative motivazioni sono comunicate al Portatore al momento dell'utilizzo della Carta tramite l'apparecchiatura utilizzata o verbalmente, a seconda della modalità di utilizzo, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento.

Smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato – Responsabilità per l'utilizzo non autorizzato

Il quinto comma è sostituito dal seguente comma:

5. Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca il Portatore sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni non autorizzate qualora il Portatore abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all'articolo *Obbligo di custodia della Carta, dei Dati della Carta, del PIN- Avvertenza per il Portatore* e al presente articolo con dolo o colpa grave. Tuttavia, salvo che abbia agito in modo fraudolento, il Portatore non sopporta alcuna perdita se:

- la Banca per l'esecuzione delle Operazioni non esige un'Autenticazione forte del Portatore;
- lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati prima di un'Operazione dal Portatore.

Inoltre il Portatore non sopporta alcuna perdita se la stessa è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l'esecuzione delle attività previste a suo carico nel contratto.

Richiesta di rettifica

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

2. La richiesta deve essere presentata alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo senza indugio non appena il Portatore è in grado di rilevare l'Operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto oppure la mancata esecuzione dell'Operazione. Se il Portatore presenta la richiesta di rettifica per un'Operazione non autorizzata in un giorno non lavorativo o in un giorno lavorativo oltre il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il giorno lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.

Operazioni non autorizzate

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. Se l'Operazione risulta non autorizzata la Banca - entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui prende atto dell'Operazione o riceve la richiesta di rettifica ai sensi dell'articolo *Richiesta di rettifica* rimborsa l'importo dell'Operazione sulla Carta, salvo che ricorra uno dei casi di responsabilità del Portatore previsti all'articolo *Smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato – Responsabilità per l'utilizzo non autorizzato* o che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella di addebito dell'importo dell'Operazione. Resta salvo il diritto della Banca di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che l'Operazione era stata autorizzata procedendo al riaddebito della Carta entro 120 giorni dalla data di rimborso. Dopo tale termine la Banca non può effettuare il riaddebito, pur conservando il diritto di ottenere la restituzione dell'importo non dovuto.

Mancata o inesatta esecuzione

Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

1. La Banca è responsabile in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione a debito. Tuttavia la Banca non è responsabile:

- se l'ordine di pagamento non è pervenuto alla Banca dal circuito tramite il quale l'Operazione è stata disposta oppure è pervenuto in modo inesatto;
- se la Banca prova che l'intermediario dell'Esercente ha ricevuto l'importo dell'Operazione nei tempi previsti dall'articolo *Consenso ed esecuzione delle Operazioni* o con lieve ritardo rispetto a tali tempi;
- in caso di uso illecito della Carta da parte del Portatore.

2. La Banca, nel caso in cui sia responsabile in base al comma 1, se l'importo dell'Operazione è già stato addebitato sulla Carta, a seguito della richiesta di rettifica, ripristina la situazione della Carta come se l'Operazione non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito sulla Carta dell'importo dell'Operazione.

Modifica delle norme e delle condizioni economiche

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. A causa della natura "al portatore" della Carta la modifica proposta dalla Banca è comunicata sul Sito ed è quindi onere del Portatore consultare periodicamente il Sito stesso. La modifica si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Portatore comunichi alla Banca che non intende accettarla; la comunicazione equivale a recesso dal contratto e deve essere effettuata come previsto all'articolo *Durata e cessazione del contratto – Rimborso dell'importo residuo caricato sulla Carta*, comma 2.

Lista Movimenti – Saldo della Carta – Altre comunicazioni della Banca

Il titolo e il primo comma dell'articolo sono sostituiti dai seguenti:

Comunicazione dell'avvenuta esecuzione – Saldo della Carta – Altre comunicazioni della Banca

1. La comunicazione della avvenuta esecuzione di ciascuna Operazione è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione delle informazioni relative all'Operazione presso i propri sportelli automatici abilitati. Per visualizzare tali informazioni il Portatore deve utilizzare la Carta e il PIN. Il Portatore può chiedere che la comunicazione delle Operazioni eseguite sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione delle informazioni relative alle Operazioni registrate nei trenta giorni precedenti; al fine di visualizzare tali informazioni, il Portatore deve:

- utilizzare la Carta e il PIN presso uno sportello automatico abilitato della Banca o delle Banche del Gruppo
- farne richiesta presso una filiale della Banca o delle Banche del Gruppo.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

2. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.